



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Prot- n. 1694-2020

Ai Sigg. Magistrati dell'Ufficio e del Tribunale di sorveglianza di Roma

Al Sig. Presidente della Corte di Appello

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello

Al Sig. Procuratore Nazionale antimafia e terrorismo

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto

Ai Sigg. Presidenti delle Camere penali del Distretto

Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di sorveglianza

LORO SEDI

Roma, 13 novembre 2020

Oggetto: Misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria

Si trasmette, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, la nota relativa all'oggetto.

Il Presidente Vicario del Tribunale di Sorveglianza
Vittoria Stefanelli



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Il Presidente del Tribunale

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019”) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 in tema di lavoro agile;
- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- visto il decreto del 20 marzo 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, in particolare l'art. 3, comma 2, che consente, in alternativa agli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, che per lo svolgimento delle udienze penali «possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2, laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità»;
- viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura che hanno dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19, da ultimo la delibera del 4 novembre 2020;
- rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e rilevato altresì che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti dall'esigenza, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia;
- considerato che, allo stato, il Personale amministrativo in servizio presso Tribunale/Ufficio di sorveglianza di Roma non ha accesso da remoto ai registri e, pertanto, può operare soltanto dal luogo di lavoro per registrare le istanze e iscrivere i procedimenti nonché per gestire la maggior parte gli adempimenti connessi e conseguenti alla celebrazione delle udienze;
- considerato che sono state già adottate da marzo 2020 misure organizzative, anche di concerto con il Dirigente amministrativo, per la gestione delle udienze, la trattazione degli affari, l'accesso agli uffici, il funzionamento dei servizi non digitali e il deposito degli atti urgenti;

- considerata la necessità di adottare ulteriori misure organizzative, soprattutto in materia di trattazione degli affari giudiziari e di partecipazione dell'udienza da remoto, quale modalità di partecipazione all'udienza che consente di rispettare efficacemente le indicazioni igienico-sanitarie dettate dalle Autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Sentito il Dirigente amministrativo;

Sentiti i Magistrati del Tribunale di sorveglianza in apposita riunione svoltasi da remoto su piattaforma *TEAMS MICROSOFT* in data 9 novembre 2020;

ADOTTA

le seguenti misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria

LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE DEL TRIBUNALE E DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Come indicato nelle premesse, la necessità di deflazionare la contemporanea presenza di più persone soprattutto in udienza deve essere posta in bilanciamento con l'esigenza di assicurare il normale svolgimento delle attività di questo Ufficio.

In quest'ottica ed allo scopo di realizzare l'obiettivo preannunciato di ridurre sempre di più l'affluenza di persone nelle aule in cui si celebrano le udienze collegiali, nella riunione tenuta il 9 novembre u.s. con i Magistrati del Tribunale, inclusi i Magistrati degli Uffici di sorveglianza di Viterbo e Frosinone, si è raggiunto ampio consenso in ordine ad una serie di misure organizzative che di seguito si vanno ad elencare.

- 1) Necessità di implementare la definizione dei **procedimenti a contraddittorio differito**, ai sensi dell'art. 678, comma 1 ter, c.p.p., per misure alternative relative a soggetti in stato di libertà, condannati a pena detentiva inferiore a 18 mesi.

A tal fine, i Magistrati affidatari di tirocinanti ai sensi dell'art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge n. 98 del 2013, anticipando l'istituzione dell'"ufficio per il processo" di cui all'art. 11 della circolare del Consiglio

Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti 2020/2022 (delibera 23 luglio 2020), potranno consentire ai tirocinanti di fornire un supporto ai servizi di cancelleria, e, parallelamente, i Magistrati che non sono affidatari di tirocinanti saranno maggiormente supportati dal personale della cancelleria che si occupa del relativo servizio.

- 2) Fissare, ad ogni udienza collegiale, un **numero massimo di procedimenti da trattare in contraddittorio pari a 60**, con priorità per i procedimenti relativi a condannati detenuti ovvero ad internati, ed ai procedimenti di iscrizione più risalente relativi a condannati in stato di libertà; priorità assoluta nella formazione del ruolo di udienza deve darsi ai procedimenti aventi ad oggetto misure sorrette da ragioni di salute, a quelli relativi a richiesta di misure di sicurezza detentive, ai procedimenti per proposta revoca di misure ex art. 51 ter O.P.

Per garantire il tetto massimo di procedimenti da fissare ad ogni udienza, i Magistrati componenti i Collegi si coordineranno: il numero massimo di procedimenti per Magistrato relatore è pari a 30, salva la possibilità di aumento ove l'altro componente il Collegio abbia fissato un numero di procedimenti inferiore a 30.

Il numero di **procedimenti a contraddittorio differito** (per riabilitazioni, declaratorie di estinzione della pena dopo l'affidamento o la liberazione condizionale, ratifica di concessioni provvisorie di misure ex art. 678, comma 1 ter, c.p.p., liquidazioni degli onorari dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei difensori d'ufficio e dei difensori dei collaboratori di giustizia) si fissa in un **numero minimo pari a 15/20 per ciascun Magistrato relatore**.

- 3) Prosecuzione della trattazione degli affari collegiali nell'aula di piazzale Clodio per **fasce orarie**: i procedimenti vanno suddivisi, a partire dalle ore 9,30, in fasce orarie che comprendano tendenzialmente 10 procedimenti ciascuna. Le prime fasce orarie sono destinate a trattare i procedimenti relativi a detenuti/internati, e quelle seguenti sono destinate a trattare procedimenti relativi a condannati sottoposti a

misure extramurarie (agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p., detenuti domiciliari, ecc.) e in stato di libertà.

Ciascun Presidente il Collegio predispone, come già oggi avviene, un **decreto “integrativo” della citazione, da comunicare prima dell’udienza alle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020,** che contenga la distribuzione dei procedimenti per fasce orarie, secondo il modello allegato 1 alla presente, contenente anche comunicazioni relative alla partecipazione all’udienza da remoto di cui di seguito si illustrerà.

Per non gravare ulteriormente sul personale di cancelleria già ridotto ed in sofferenza, per le udienze fino al 4 dicembre 2020 incluso, la comunicazione andrà fatta, come avviene oggi, ai CC.OO.AA. del distretto ed ai difensori non appartenenti ai fori distrettuali, mentre, per le udienze successive e fino al termine dell’emergenza sanitaria (oggi fissata al 31.1.2021), la comunicazione va fatta alle parti, conformemente alla disposizione normativa di cui all’art. 23, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020.

Relativamente all’udienza monocratica che si celebra a piazzale Clodio, va rilevato che l’affluenza delle persone è già oggi contenuta, nel senso che sussistono già tre fasce orarie (9/10,30-10,30/12,00-dalle 12,00 in poi), ciascuna destinata alla trattazione di procedimenti assegnati ai tre distinti Magistrati previsti in calendario; pertanto, si ritiene che, allo stato, sia possibile proseguire con la trattazione “in presenza”, raccomandando a ciascun Magistrato di fissare un numero contenuto di procedimenti (massimo 10/15) e, in caso di superamento di detto limite, di fissare la trattazione in orario pomeridiano.

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DA REMOTO

Già con le Linee guida del Presidente del Tribunale di sorveglianza dello scorso maggio, adottate alla luce del decreto della DGSIA del 20.3.20 e delle “Linee guida” del C.S.M. del 26.3.20, si era dato atto della attivazione di una procedura di consultazioni e

simulazioni che ha coinvolto i Magistrati dell'Ufficio e rappresentanze di Avvocati, Esperti, Personale di cancelleria e dell'Amministrazione penitenziaria, per la sperimentazione della piattaforma *TEAMS*. In detto documento è già stato disciplinato lo svolgimento dell'udienza da remoto, subordinandone, tuttavia, l'operatività al consenso delle parti, così come previsto dall'art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il recente decreto legge n. 137 del 2020, all'art. 23, comma 5, prevede che le udienze possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei servizi informatici automatizzati del Ministero della Giustizia, prescindendo dal consenso delle parti, e, quindi, rimettendo al Giudice di optare per questa modalità di celebrazione.

Dunque, alla luce dell'art. 23, comma 5, cit., è stata avviata dall'udienza collegiale del 3 novembre 2020, in riferimento, in particolare, ai procedimenti riguardanti soggetti detenuti, la fase di sperimentazione della modalità di svolgimento dell'udienza collegiale, nell'aula dell'edificio in piazzale Clodio, su piattaforma informatizzata *TEAMS MICROSOFT*, previa consultazione informale con la Procura Generale ed il COA di Roma, invitando, al contempo, tutti gli istituti penitenziari a predisporre una postazione *TEAMS* dedicata solo all'Ufficio/Tribunale di sorveglianza facilmente accessibile dal detenuto.

La sperimentazione ci ha posto di fronte a molteplici problemi tecnici, dovuti, principalmente, alla difficoltà di connessione alla piattaforma da parte dei Difensori.

Tuttavia, data l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, la citata modalità di partecipazione all'udienza deve necessariamente proseguire, essendo l'unico strumento che assicura di deflazionare l'affluenza in aula di udienza ed attenuare il rischio di contagio tra le persone.

Ebbene, le problematiche tecniche emerse impongono di facultizzare la partecipazione da remoto, non escludendo la possibilità di partecipazione "in presenza", da ritenersi, tuttavia, si spera, "residuale", essendo doveroso

sensibilizzare tutti gli “attori” del processo a prescegliere la remotizzazione quale strumento di tutela della salute collettiva.

Si indicano di seguito le regole che presiedono la partecipazione dell'udienza.

Innanzitutto, va ribadito quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 *“La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare ... è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati on provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.”*

Invero, presso il Tribunale/Ufficio di sorveglianza il sistema di videoconferenza “Skype”, per la partecipazione del ristretto in istituto, è stato adottato già da anni; oggi, in alternativa al collegamento tramite “Skype”, è possibile utilizzare la piattaforma informatizzata *TEAMS*, che va assolutamente prescelta, in quanto istituzionalmente condivisibile con l'Ufficio del PG e con i Difensori.

Ne consegue che, essendo possibile il collegamento da remoto tramite *TEAMS*, non saranno eseguite le traduzioni dagli istituti di custodia e, dunque, la partecipazione all'udienza del detenuto/internato è assicurata unicamente mediante collegamento dal luogo di custodia.

Di seguito l'articolato (artt. 1-12) che regola la partecipazione da remoto.

Art. 1

Le udienze di competenza del Tribunale di sorveglianza (escluse quelle relative a detenuti sottoposti al regime ex art. 41 bis O.P.) sono celebrate mediante collegamento da remoto.

Il sistema informatico per la connessione e il collegamento da remoto viene individuato nella piattaforma *Microsoft TEAMS* fornita dal Ministero della giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, compresa l'Avvocatura e gli Esperti.

Art.2

Il *TEAM* è costituito, per ciascuna udienza, dal Presidente del Collegio e dall'assistente tecnico (entrambi proprietari; il secondo anche amministratore) nonché dal Magistrato relatore e dagli Esperti individuati in base ai turni, dal rappresentante dell'Ufficio del PG, dall'Avvocato, dalla parte interessata (detenuto/internato/in stato di libertà/arrestato domiciliare ex art. 656, comma 5, c.p.p. ovvero in misura extramuraria) e dal Cancelliere.

Se il soggetto interessato non è detenuto/internato, la postazione *teams* è quella del Difensore.

Art. 3

Il PG partecipa all'udienza da remoto dalla propria postazione, utilizzando la medesima piattaforma *Microsoft TEAMS*, comunicando all'indirizzo PEO (*udienze.teams.tribsolv.roma@giustizia.it*) l'indirizzo di posta elettronica istituzionale almeno due giorni prima dell'udienza.

Art. 4

I Difensori e le parti assistite partecipano all'udienza da remoto, utilizzando la medesima piattaforma *Microsoft TEAMS*.

Il Presidente del Collegio, con decreto, predispone il calendario dei procedimenti distribuiti per fasce orarie, che va comunicato prima dell'udienza, a cura della cancelleria, invitando il difensore

- a comunicare, fino alle ore 10.00 del giorno precedente l'udienza, all'indirizzo PEO (*udienze.teams.tribsolv.roma@giustizia.it*), l'indirizzo di posta elettronica, dal quale intende accedere alla stanza virtuale, e l'utenza telefonica dove essere reperibile per tutto l'arco dell'udienza e/o da destinare a fonia riservata con il detenuto/internato,
- ad avvisare la persona assistita non detenuta in regime intramurario (in stato di libertà, detenzione domiciliare, ecc.) della facoltà di presenziare da remoto dalla medesima postazione del Difensore.

Il decreto può prevedere anche l'autorizzazione, al condannato agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p. ovvero al detenuto domiciliare, di presenziare all'udienza da remoto dalla medesima postazione del Difensore. (cfr Allegato1: facsimile decreto)

Anche il Difensore d'ufficio, in base alle indicazioni fornite dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'art. 97, comma 2, c.p.p., potrà collegarsi da remoto secondo le modalità di cui sopra.

Art. 5

In caso di nomina di interprete/perito è attivato nei confronti dello stesso, a cura dell'assistente tecnico, il collegamento da remoto.

Art. 6

L'assistente tecnico coadiuva il Presidente del Collegio, i singoli Magistrati e il Cancelliere in tutti gli adempimenti propedeutici, strumentali ed accessori alla preparazione e celebrazione delle singole udienze da remoto.

Prima dell'udienza l'assistente tecnico forma il *TEAM*, invia il link relativo all'avvio della stanza virtuale, verifica il funzionamento delle strumentazioni, procede ad abilitare al collegamento gli Istituti di pena ovvero i luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza, assicurandosi che sia stata predisposta la linea riservata alla fonia tra detenuto e difensore. Verifica, altresì, l'idoneità del collegamento da remoto del Difensore d'ufficio. Su richiesta, condivide l'orario di chiamata dei procedimenti fornito dal Cancelliere.

L'assistente tecnico vigila sul regolare funzionamento della piattaforma ed esegue le disposizioni del Presidente del Collegio, inoltra tempestivamente i dovuti avvisi, vigila sul regolare funzionamento della piattaforma e sulla continuità del collegamento, mette a disposizione del Collegio i documenti che ciascuna parte abbia chiesto di produrre e della quale sia stata autorizzata la produzione.

L'assistente tecnico è quotidianamente reperibile (anche su utenza mobile o tramite PEO) e presenza all'udienza nell'aula di cui all'art. 7.

Art. 7

Luogo dell'udienza è il Tribunale di sorveglianza di Roma, piazzale Clodio, palazzina B, primo piano, aula 125, dove è collocata la strumentazione idonea a consentire all'assistente tecnico di verificare la regolare costituzione del *TEAM* e gestire la *stanza virtuale*. Oltre all'assistente tecnico sono presenti in aula il cancelliere e il Collegio.

Il componente del Collegio, che sia accertato "ipersuscettibile"/"fragile" con idonea certificazione sanitaria del medico competente, compone il *TEAM* da altra postazione remota che sia risultata idonea all'esito delle verifiche di cui all'art. 6. Alla condizione di ipersuscettibilità/fragilità è equiparata la condizione di quarantena/isolamento fiduciario relativamente alla quale il Magistrato è da considerare in servizio, a meno che non si trovi in stato di malattia certificata.

Art. 8

Il Presidente dichiara aperto il collegamento e, preliminarmente ad ogni formalità, dà atto a verbale che l'udienza è celebrata mediante collegamento da remoto per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19, e che è stata accertata la regolare costituzione del *TEAM*.

Il Presidente dà atto che le parti dichiarano che nel sito remoto non vi è presenza di persone non legittimate a presenziare all'udienza.

Il Presidente avverte che in caso di interruzione del collegamento con conseguente assoluta impossibilità di ripristinare il *TEAM* per ragioni tecniche protratte per almeno 45 minuti, l'udienza è rinviata a data fissa di cui rende edotte le parti, senza ulteriore avviso.

Il Presidente, se necessario, può disporre alle parti a cui non viene data la parola la disattivazione temporanea del microfono, soprattutto per problemi di disturbo-audio, ferma restando la garanzia di ascoltare da remoto.

Art. 9

Le parti possono avanzare istanze mediante la *chat attiva* e produrre atti e documenti (anche in formato PDF al fine di rendere possibile l'immediata acquisizione mediante la funzione di trascinamento nella apposita cartella). Il Presidente provvede in tempo reale e senza formalità in ordine al deposito. I documenti potranno essere inviati anche alla PEO comunicata ai difensori ai sensi degli artt. 3 e 4.

Impregiudicata, nel merito, ogni decisione in punto di ammissibilità e rilevanza, il Presidente dà atto a verbale delle decisioni assunte, indicando sinteticamente il documento acquisito, e, ove possibile, dandone lettura.

In ogni caso, la documentazione acquisita al fascicolo deve essere depositata in cancelleria, a mezzo PEC, entro il giorno successivo alla celebrazione dell'udienza.

Art. 10

I fascicoli di udienza restano nella materiale disponibilità del Magistrato relatore, che fornisce al Presidente e alle parti ogni indicazione o chiarimento richiesto ai fini della trattazione e decisione.

Art. 11

Ciascun componente del *TEAM* risponde del buon funzionamento del collegamento telematico dalla postazione di remoto attivata in luogo diverso dalla sede di piazzale Clodio.

Art. 12

Terminata l'udienza, la camera di consiglio si svolgerà tra i soggetti legittimati a parteciparvi da remoto ai sensi dell'art. 7.

CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE CON DETENUTI SOTTOPOSTI AL REGIME DI CUI ALL'ART 41 BIS O.P.

Le udienze riguardanti i procedimenti per reclamo avverso decreti ministeriali di applicazione/proroga/rigetto revoca del regime di cui all'art.41 bis O.P., nonché i reclami c.d. generici relativi a detenuti ex art. 41 bis O.P., saranno trattate con partecipazione del detenuto attraverso collegamento in videoconferenza multi punto (MVDC) erogato, in esecuzione della legge n. 11 del 1998, e succ. mod., da un'unica unità tecnico-organizzativa al fine di garantire, per esigenze di massima sicurezza, il controllo contestuale e completo della sessione audio-video e la praticabilità, in ogni momento, della fonia riservata tra Difensore e detenuto.

E' stata attivata la connessione al circuito chiuso MVCA1 della postazione della Direzionale Nazionale Antimafia, resa operativa dall'udienza del 5.11.u.s.; ne consegue che la DNA parteciperà all'udienza da remoto, dalla propria sede istituzionale.

Si rinvia a quanto già indicato, in materia, nelle Linee guida del Presidente del Tribunale di sorveglianza di maggio 2020.

MAGISTRATI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ

Già si è detto, nell'articolato che precede (ved. art. 7) in ordine alla possibilità di partecipazione all'udienza da remoto del Magistrato in condizione di "ipersuscettibilità"/"fragilità" accertata con idonea certificazione sanitaria del medico competente.

A ciò si aggiunga che già ordinariamente il Magistrato può svolgere la propria attività al di fuori dell'ufficio giudiziario, ove non impegnato in attività di udienza o nei turni; questo vale anche per il Tribunale di sorveglianza, sebbene la peculiare attività della Magistratura di sorveglianza richieda lo studio quotidiano di una molteplicità di pratiche da evadere quotidianamente. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di una buona organizzazione relativa al recupero dei fascicoli in Ufficio ed al deposito dei medesimi da parte del Magistrato "fragile" per assicurare la continuità dell'attività.

Resta salva la possibilità di intervenire al riguardo in considerazione dell'evolversi della situazione emergenziale sanitaria e delle condizioni di salute del Magistrato "ipersuscettibile"/"fragile".

TIROCINANTI

Presso il Tribunale di sorveglianza operano quindici tirocinanti ex art. 73 decreto-legge 2 giugno 2011, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Detta forza-lavoro è una importante risorsa di cui dispone il Magistrato nell'espletamento delle proprie funzioni, rese sempre più gravose nella fase emergenziale conseguente alla pandemia in atto. Da marzo scorso, infatti, si è registrata un'impennata dei procedimenti sia per ovvie ragioni correlate al timore di diffusione del virus negli istituti di pena, sia per i molteplici interventi normativi che fino ad oggi hanno coinvolto la competenza della Magistratura di sorveglianza, chiamata a provvedere, talvolta *ad horas*, su questioni molto delicate e complesse, che hanno anche occupato le testate giornalistiche.

L'ausilio dei tirocinanti è tanto più importante in una realtà quale quella di questo Tribunale che, nonostante sia il più grande ed importante Tribunale di sorveglianza del Paese - unico ufficio in prima linea nella giurisdizione sul più delicato segmento della legislazione antimafia, quale l'applicazione e proroga del regime detentivo di cui all'art. 41bis O.P., e nella giurisdizione sui benefici di tutti i collaboratori di giustizia -, versa in una situazione di enorme sofferenza, dovuta, *in primis*, ad una scopertura dell'organico del personale amministrativo pari al 40%. Non si ignora che gli specifici aspetti attinenti alla peculiarità ed alle vicende proprie di questo Ufficio si calano e si sommano ad una trama piuttosto uniforme che riguarda tutti gli uffici giudiziari: le assunzioni del personale

amministrativo sono quasi ferme da circa due decenni, così che gli organici sono largamente scoperti, ma soprattutto l'età media del personale è molto elevata e poco adatta a confrontarsi con il mondo digitale, peraltro nella latitanza di qualsiasi concreta formazione; l'età media assai avanzata rende inoltre estremamente ricorrenti problematiche sanitarie, proprie del dipendente o dei familiari ancor più anziani; le dotazioni informatiche e tecnologiche ed, ancor prima, le procedure applicative hanno agilità e versatilità inadeguate; il processo di demotivazione del personale è accentuato dall'essere privo di qualsiasi stimolo formativo, anche in corrispondenza delle isolate nuove assunzioni.

Oggi la pandemia ci pone di fronte alla ulteriore criticità rappresentata dalla adozione della modalità di *lavoro agile* che, su una scopertura di personale amministrativo pari al 40% dell'organico, mette l'Ufficio in seria difficoltà di fornire il servizio giustizia. Si ricorda, infatti, che i sistemi informatici sui quali opera il personale amministrativo in questo Ufficio non sono remotizzabili.

Vero è che presso questo Tribunale vi è un nucleo di Polizia Penitenziaria, ma è pur vero che esso è nell'ordine di poche unità, e deve essere utilizzato necessariamente e massicciamente per la celebrazione delle udienze da remoto.

Dunque, si comprende che non è rinunciabile l'ausilio dei tirocinanti, impossibilitati a svolgere lavoro da remoto, in quanto essi lavorano, prevalentemente, su documenti cartacei ovvero, in minor misura, su sistemi informatici non remotizzabili.

D'altra parte è illusorio immaginare, stante l'evoluzione della diffusione del COVID-19, la possibilità di recupero delle ore una volta cessata l'emergenza sanitaria, soprattutto per i tirocinanti che operano già da diversi mesi.

Tutto ciò premesso, si prevede di sottoporre a ciascun tirocinante l'opzione tra il proseguimento del tirocinio ovvero il recupero delle ore dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria e, nel caso in cui lo stesso opti per la prima scelta, si dispone che ciascun Magistrato affidatario non faccia accedere al Tribunale più di un tirocinante al giorno, ed assicuri l'adozione di tutte le misure di contenimento del contagio (mascherine indossate continuativamente e rispetto della distanza di sicurezza).

Inoltre, il Magistrato affidatario potrà indirizzare il tirocinante all'attività di supporto della cancelleria, dando vita ad una anticipazione dell' "Ufficio per il processo" ai sensi dell'art. 11 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari 2020/2022.

ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI E LIMITAZIONI DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

A decorrere dal 16.11.2020 e fino al termine dello stato di emergenza legato alla pandemia COVID-19 attualmente fissato al 31.1.2021, salvo nuove disposizioni dovute all'evolversi della situazione epidemiologica,

- l'orario di apertura al pubblico del *front office* della cancelleria centrale è, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
- il servizio di rilascio delle copie, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 continuerà ad essere articolato con modalità idonee a garantire la possibilità richiedere ed ottenere copia degli atti presso la cancelleria centrale ovvero, tramite email, nelle modalità già in vigore da giugno 2020, sempre nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le ore 13.00, con possibilità di far pervenire le relative richieste all'indirizzo all'uopo istituito;
- è autorizzato il deposito degli atti, per via telematica, ad eccezione delle impugnazioni, agli indirizzi PEC già noti ed alle neoistituite caselle di posta elettronica per il Tribunale e l'Ufficio di sorveglianza; ai sensi dell'art. 24, comma 4, decreto legge n. 137 del 2020 (che deroga all'art. 582 c.p.p.) possono essere depositati digitalmente alle neoistituite caselle di posta elettronica (per il deposito atti penali), anche gli atti di impugnazione, in presenza di tutti i presupposti (firma digitale, ecc.);
- presso l'Ufficio in via Triboniano 4 nelle giornate del sabato opera un presidio di cancelleria ed è assicurata la presenza di un Magistrato di Sorveglianza per gli affari urgenti e indifferibili;

- per acquisire informazioni relative a procedimenti che contemplino pronunce che possano comportare eventuali scarcerazioni, ovvero riguardanti i procedimenti, ritenuti urgenti, di competenza del Magistrato di sorveglianza e per la consultazione dei fascicoli relativi ai procedimenti fissati alle udienze calendarizzate fino al 31 gennaio 2020, sempre con accessi scaglionati presso le cancellerie istruttorie, l'orario di apertura al pubblico è dalle ore 10,00 e le ore 12.00, tramite il contingentamento dell'utenza per mezzo della cancelleria centrale/*front office*, al fine di evitare assembramenti e accessi non controllati presso l'edificio.

Si allega un breve resoconto delle attività di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 effettuate nell'Ufficio (Allegato A).

*Il Presidente vicario del Tribunale di Sorveglianza
dott.ssa Vittoria Stefanelli*



ALLEGATO 1

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

DI ROMA

per il distretto del Lazio

Visto l'art. 23 del decreto legge n. 137 del 2020, che consente la celebrazione dell'udienza da remoto, tramite piattaforma informatizzata *Microsoft teams*,

per consentire di attivare il collegamento a detta piattaforma, **si invitano:**

il Procuratore Generale a comunicare esclusivamente al seguente indirizzo PEO udienze.teams.tribserv.roma@giustizia.it l'indirizzo di posta elettronica associato all'applicativo teams;

i Difensori a comunicare entro le ore 10,00 del esclusivamente al seguente indirizzo PEO udienze.teams.tribserv.roma@giustizia.it l'indirizzo di posta elettronica associato all'applicativo *teams*, e ad avvisare la persona assistita in stato di libertà, di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p./detenzione domiciliare, della facoltà di presenziare all'udienza da remoto dalla medesima postazione del Difensore.

In caso di nomina di Difensore di fiducia, ovvero di mandato ad altro Difensore (con revoca della precedente procura), di mandato ad un codifensore, si prega di darne comunicazione al seguente indirizzo PEO udienze.teams.tribserv.roma@giustizia.it entro il termine di cui sopra.

Si autorizzano sin d'ora i detenuti domiciliari e/o i soggetti ristretti in arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cpp, a presenziare, eventualmente, all'udienza unicamente dalla postazione del difensore e previo accordo il medesimo, allontanandosi dal domicilio solo per il tempo strettamente necessario e per le vie più brevi.

SI DISPONE

che all'udienza del i procedimenti siano chiamati nelle seguenti fasce orarie:

TRATTAZIONE ORE 9,30

SIUS

Avv. Roma fid.

Casa circ.le ...

relatore dott.....

SIUS

Avv. Milano fid.

Casa Recl. ...

relatore dott.ssa

SIUS

Casa Recl...

Avv. Roma uff.

relatore dott...

ECC.

SI CONFIDA nella massima collaborazione per la scrupolosa osservanza delle modalità e delle fasce orarie sopra indicate.

Si comunichi a mezzo PEC ai CC.OO.AA. e ai difensori interessati, ove non appartenenti ai fori del distretto, nonché agli Istituti di pena che garantiranno il collegamento da remoto per la trattazione dei procedimenti nei confronti di persone detenute.

Per le udienze calendarizzate da data successiva al 4.12.2020 dicembre 2020 le comunicazioni vanno effettuate alle parti ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. n. 123 del 2020.

ALLEGATO A

SINTETICO RESOCONTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19.

Questo Tribunale ha da tempo adottato tutte le precauzioni imposte dalla normativa nonché dalle direttive sanitarie in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, sia regolamentando i flussi in entrata e diversificando alcune tipologie di orario secondo la natura del servizio (rilascio copie, deposito atti introduttivi, visione atti, colloqui col magistrato ecc.), sia diversificandone le modalità di erogazione nei ristretti limiti consentiti dai mezzi attualmente disponibili (utilizzo delle PEC per la ricezione degli atti e della PEO per la richiesta e il rilascio delle copie, ecc.).

Sono stati contingentati gli accessi dell'utenza a seconda dell'ubicazione dei servizi e della tipologia ed intensità delle diverse utenze, ed è stata regolamentata la sosta all'interno dei locali.

Tutti i locali vengono quotidianamente puliti dagli addetti al servizio; le superfici, soprattutto quelle più esposte (maniglie, corrimano e ascensore), per quanto possibile, vengono disinfettate con prodotti specifici; i locali vengono sanificati mediante nebulizzazione di prodotti virucidi a intervalli più ampi o in seguito alla accertata presenza di casi accertati/sospetti a positività al COVID-19.

I sopralluoghi della ASL di zona e del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione presso l'Ufficio, già dal mese di marzo 2020, hanno riscontrato una più che accettabile condizione dei locali dell'Ufficio quanto alle concrete possibilità di distanziamento del personale e dei magistrati, di effettiva aerazione degli ambienti, di ampiezza dei locali stessi anche in altezza, di adeguatezza dell'aula d'udienza "41 bis" e dei percorsi per il pubblico, dell'assenza di sistemi artificiali di ricircolo dell'aria, fatta eccezione per gli split dei sistemi di raffrescamento, che, comunque, sono stati oggetto di sanificazione nel periodo estivo.

Tutti i D.P.I. prescritti dal R.S.P.P. sono stati acquisiti e distribuiti al personale amministrativo e di magistratura in sufficiente misura, secondo le disponibilità finanziarie accordate dal Ministero e dalla Corte di Appello (mascherine, soluzioni alcoliche disinfettanti, visiere per particolari situazioni, mascherine FF2 per i soggetti fragili, tute per il primo soccorso, prodotti disinfettanti e per la sanificazione degli ambienti, ecc.), in particolare al personale addetto al pubblico o all'udienza; nei locali adibiti alla ricezione massiva di pubblico (cancelleria centrale/*front office*) e nelle aule d'udienza sono stati collocati vetri in plexiglas parafiato, distribuite visiere per il personale, e le operazioni di disinfezione sono intensificate.

A fine estate sono stati collocati dei termoscanner presso gli accessi all'edificio, con rilevatura automatica della temperatura, ed aggiunti ulteriori erogatori di gel disinfettante davanti a tutti locali a maggiore accesso da parte del pubblico.

La sosta del pubblico è stata regolamentata anche attraverso apposita cartellonistica orizzontale.

Nell'aula di piazzale Clodio, in cui si celebrano le udienze collegiali e monocratiche, sono stati riscontrate alcune deficienze, specie per quanto concerne il ricambio d'aria, con specifico riferimento alla zona antistante l'aula di udienza. Pur essendo tali locali gestiti dal Tribunale Ordinario, sono stati portati a termine da parte di questo Ufficio i seguenti interventi: installazione di parafiato in plexiglas sia nell'aula udienza che nella camera di consiglio; installazione di serratura elettrica e di altoparlante per la regolamentazione dell'accesso dalla sala di aspetto all'aula udienza; applicazione di apposita segnaletica per il distanziamento di sicurezza; adeguamento degli impianti audio ed elettrici, con potenziamento della postazione dedicata ai collegamenti per le videoconferenze.

Nel mese di luglio sono stati effettuati a tutto il personale e ai magistrati richiedenti gli accertamenti sierologici tramite il Policlinico Umberto I.

L'aggiornamento del DVR è continuo anche in ordine al rischio biologico ed ai protocolli da applicare nelle diverse circostanze di pericolo per la salute dei dipendenti e dell'utenza.

L'interlocuzione con il RSPP, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, l'ASL Roma 1 e, in specie, con l'Unità di prevenzione della Asl Roma 1, è costante, anche e soprattutto in presenza di casi sospetti, contatti e situazioni di positività accertate.

I casi accertati di positività al COVID-19, oggetto di apposita relazione, vengono gestiti, come previsto, per le iniziative da assumere e gli interventi da effettuare, con l'ausilio del medico competente e del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione, sotto la direzione dell'Unità di prevenzione della ASL competente.